



Bruxelles, 15.4.2016  
COM(2016) 207 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo  
all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, modificato  
dal regolamento (UE) n. 605/2013, e sugli sviluppi internazionali in questo settore**

## RELAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

### sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013, e sugli sviluppi internazionali in questo settore

#### 1. BASE DELLA PRESENTE RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci<sup>1</sup> ha stabilito un divieto generale della pratica denominata "spinnamento degli squali", che consiste nell'asportare le pinne dagli squali rigettando poi in mare il resto delle carcasse. A norma del suddetto regolamento gli Stati membri potevano rilasciare permessi di pesca speciali per la trasformazione degli squali a bordo. Al fine di impedire lo spinnamento, il regolamento ha fissato un rapporto *pinne/carcasse* per gli squali trasformati.

Il suddetto regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013<sup>2</sup>, il cui articolo 6 stipula: "Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera [...] trasmette alla Commissione su base annua [...] una relazione complessiva sull'attuazione del presente regolamento [...]. Successivamente alla trasmissione [...] della [...] seconda relazione annuale [...], la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2016, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore." Con la presente relazione si ottempera all'obbligo di comunicazione.

#### 2. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

##### USO DI PERMESSI DI PESCA SPECIALI FINO AL 2013

A norma del regolamento (CE) n. 1185/2003, gli Stati membri che consentivano l'asportazione delle *pinne da squali morti a bordo* erano tenuti a riferire alla Commissione il numero di permessi speciali da essi rilasciati ogni anno a tal fine. Una panoramica dei permessi rilasciati dagli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale possibilità a norma del vecchio regolamento è presentata nella tabella 1 e nel grafico 1 in allegato.

##### RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL 2013 E IL 2014

Nei casi in cui navi battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera deve presentare ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione del regolamento nel corso dell'anno precedente in cui descrive i controlli effettuati per accertare il rispetto del regolamento e le misure di esecuzione adottate e fornisce, in particolare, informazioni riguardanti:

- il numero di sbarchi di squali,

---

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1185>

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0605>

- il numero, la data e il luogo delle ispezioni,
- il numero e la natura dei casi di inadempienza nonché la sanzione applicata e
- il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

Tre Stati membri costieri — Croazia, Italia e Romania — non hanno presentato relazioni né per il 2013 né per il 2014<sup>3</sup>; altri hanno presentato una relazione sull'attuazione del regolamento solo nel 2013 o nel 2014. Una panoramica delle informazioni comunicate da tutti gli Stati membri figura nella tabella 2 dell'allegato; le rispettive relazioni sono disponibili online se lo Stato membro interessato non si è opposto alla pubblicazione<sup>4</sup>.

In termini di volume, sette Stati membri dichiarano sbarchi superiori a 50 tonnellate nel 2013; tra essi si distinguono in particolare la Spagna, con oltre 60 000 tonnellate, e la Francia, con oltre 15 000 tonnellate. La metà degli Stati membri che avevano in precedenza rilasciato permessi di pesca speciali per permettere la trasformazione a bordo degli squali non hanno dichiarato alcuna cattura di squali da parte delle loro flotte.

La Spagna e il Portogallo presentano le percentuali più elevate di volumi per sbarco (tabella 3, grafico 2). Una ripartizione dei volumi dichiarati per specie e per Stato membro per il 2013 figura nella tabella 4. Nel caso specifico della verdesca, una specie per la cui pinne esiste un mercato, le maggiori quote di volume si registrano per le flotte spagnola e portoghese (grafico 3).

Con riguardo alla frequenza delle ispezioni si osserva una certa eterogeneità tra gli Stati membri (tabella 5, grafico 4). Ad esempio nel 2013 Malta ha dichiarato una media di 84 ispezioni ogni 100 sbarchi a fronte di una media di 0,2 dichiarata dalla Francia. Tra gli Stati membri che in precedenza avevano rilasciato permessi di pesca speciali per la trasformazione a bordo degli squali, la Lituania e l'Estonia non hanno dichiarato alcuna ispezione di pescherecci.

Per il 2013 sono state dichiarate oltre 4 400 ispezioni, nel corso delle quali sono stati individuati quattro casi di infrazioni: Cipro ha segnalato il caso di una verdesca senza pinne trovata a bordo di una nave, la Francia un caso di spinnamento di squalo su una nave venezuelana, la Spagna un caso di spinnamento di squalo su una nave portoghese e il Regno Unito un caso di spellatura di due squali in mare.

La Spagna ha trasmesso informazioni supplementari con una valutazione degli impatti finanziari del regolamento sulla flotta spagnola di pescherecci con palangari<sup>4</sup>. Un'analisi dei segmenti di flotta pertinenti effettuata dai servizi della Commissione sulla base dei costi dichiarati di adeguamento ai requisiti del nuovo regolamento indica che il segmento di flotta principale (in termini di numero di navi e di occupazione) può continuare a operare con margini di profitto ragionevoli. Per i segmenti che già attualmente subiscono perdite, i costi di adeguamento potrebbero aggravare le difficoltà finanziarie.

<sup>3</sup> Tuttavia, nella *Relazione annuale per il 2013 sulla protezione dei cetacei contro la cattura accidentale* l'Italia ha indicato che il suo programma di controllo riguardava anche le catture accessorie di squali, segnalando "un numero elevato" di queste ultime nell'Adriatico settentrionale e centrale.

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/fisheries/marine\\_species/wild\\_species/sharks/member-states-reports/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/sharks/member-states-reports/index_en.htm)

### 3. SVILUPPI INTERNAZIONALI

Per migliorare la conservazione degli squali e favorire condizioni di concorrenza eque per le flotte dell'Unione, la Commissione ha promosso e continua a promuovere politiche che impongono lo sbarco degli squali con le pinne attaccate al corpo nell'ambito di organizzazioni e organismi regionali della pesca quali la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e presso le sedi internazionali competenti.

L'UE è inoltre uno dei principali promotori della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU in materia di pesca sostenibile<sup>5</sup>, che invita gli Stati a un'azione immediata e concertata per migliorare l'applicazione e il rispetto delle misure adottate dalle ORGP o di altre disposizioni che regolano la pesca degli squali e le catture accidentali di squali.

### 4. CONCLUSIONE

La trasmissione di relazioni annuali da parte degli Stati membri a norma del regolamento è stata incompleta, poiché solo 14 dei 23 Stati membri costieri hanno presentato relazioni complete sull'applicazione del regolamento sia nel 2013 che nel 2014, mentre tre Stati membri costieri non hanno trasmesso alcuna relazione, malgrado i numerosi solleciti della Commissione. Tuttavia, tutti gli Stati membri che in passato avevano rilasciato permessi di pesca speciali per la trasformazione a bordo degli squali hanno presentato almeno una relazione sull'attuazione del regolamento. I dati comunicati differivano inoltre da uno Stato membro all'altro per entità e formato.

Pur tenendo conto dell'incompletezza dei dati, le relazioni possono essere comunque utili per trarre alcune limitate conclusioni. Le relazioni trasmesse indicano che la pesca di squali su larga scala è praticata principalmente dai pescherecci di due Stati membri. Il numero di infrazioni individuate nel corso delle ispezioni condotte dagli Stati membri che hanno fornito i dati richiesti alla Commissione, compresi i due Stati membri principali, sembra essere molto limitato.

La Commissione è a conoscenza delle preoccupazioni sollevate in una delle relazioni presentate, che sono simili a quelle sollevate dagli Stati membri e dai soggetti interessati nel corso della precedente consultazione pubblica<sup>6</sup>, ossia che l'attuazione del regolamento complica il trattamento delle carcasse e comporta oneri aggiuntivi per le navi interessate<sup>7</sup>. Essa continuerà a monitorare la situazione e le sue conseguenze economiche. Tali difficoltà possono essere affrontate in una certa misura con gli strumenti esistenti, compresi quelli del FEAMP<sup>8</sup>, al fine di trovare soluzioni pratiche. La Commissione ritiene inoltre importante proseguire la promozione attiva, a livello internazionale, delle politiche che impongono lo sbarco degli squali con le pinne attaccate al corpo, in linea con la richiesta del Consiglio di rafforzare il sostegno internazionale che favorisce condizioni di concorrenza più eque, anche se le proposte dell'UE non sono adottate.

---

<sup>5</sup> Adottato annualmente per consenso a partire dal 2007: A/RES/62/177, -63/112, -64/72, -65/38, -66/68, -67/79, -68/71 e -69/109: <http://www.un.org/documents/resga.htm>

<sup>6</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011SC1392>

<sup>7</sup> L'articolo 3 del regolamento dispone che, "per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa."

<sup>8</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32014R0508>